



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 42 in data 24 Febbraio 2016**

**Oggetto: Verifica di Assoggettabilità per il Piano urbanistico di iniziativa privata attività di servizio per la nautica denominata "Navis" Comune di Jesolo (VE).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 24 febbraio 2016 come da nota di convocazione in data 22 Febbraio 2016 ns. prot. reg. 67623;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Jesolo con nota prot. n. 2015/57528 del 21/09/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 382045 del 24/09/2015 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano urbanistico di iniziativa privata attività di servizio per la nautica denominata "Navis" nel Comune di Jesolo;

**ESAMINATI** i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Arpav Dipartimento di Venezia prot. n. 119651 del 03/12/2015 acquisita al prot. regionale n. 496173 del 04/12/2015:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per il Piano Urbanistico di iniziativa privata dell'attività di servizio per la nautica denominata "Navis" in Comune di Jesolo.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, l'intervento descritto si configura in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del progetto in questione.

Si evidenzia inoltre che, pur ritenendo impatti transitori quelli legati alle fasi di cantierizzazione, risulta fondamentale che siano in ogni caso adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente dell'intervento proposto.



Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione delle opere, da tenere in considerazione.

#### Stato dell'ambiente

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it), che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2013-2014 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

#### Matrice Atmosfera

In generale non si evincono particolari interferenze del progetto verso questa matrice, ad esclusione della fase di cantierizzazione per la quale, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.

In riferimento al Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, si fa presente che il testo definitivo dovrà contenere una più opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area interessata dal Piano. A tal fine, si invita a completare e/o aggiornare le informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento ai seguenti link presenti sul sito internet dell'Agenzia:

- campagne di monitoraggio della qualità dell'aria effettuate in Comune di Jesolo, fino al 2014 (<http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-veneziana/aria/dap-veneziana-campagne-di-monitoraggio-qualita>);
- rapporti annuali sulla qualità dell'aria in Provincia di Venezia, fino al 2014 (<http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-veneziana>);
- nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale (<http://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=243420>);
- stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite al 2010 (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>).

#### Inquinamento acustico

Nel Rapporto ambientale sono riportati risultati di simulazioni eseguite, le quali dimostrano che l'impatto aggiuntivo del nuovo insediamento nei confronti dei ricettori residenziali più prossimi non è significativo. Dovrebbero però essere specificate le ipotesi di progetto alla base delle suddette simulazioni, in termini di flussi veicolari.

Si fa presente inoltre che, in fase di progetto, dovranno essere considerate le sorgenti sonore fisse annesse al complesso commerciale, quali ad esempio gli impianti tecnologici (riscaldamento, trattamento aria ecc.), prevedendo caratteristiche e collocazione degli stessi idonee a non creare impatti acustici significativi nei confronti dei ricettori circostanti, con particolare attenzione al periodo notturno.

#### Inquinamento luminoso

Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica (si veda tabella a pagina 11), si ricorda che gli impianti di illuminazione esterna sono soggetti al rispetto dei requisiti di cui alla Legge Regionale 17/09. Dovrà pertanto essere predisposto uno specifico progetto illuminotecnico, redatto secondo quanto stabilito all'articolo 7 della stessa legge, che certifichi la rispondenza a tali requisiti.

#### Inquinamento Elettromagnetico

Considerato che l'area interessata dal piano è attraversata da due elettrodotti di media e alta tensione, si fa presente quanto segue: per ciascuno dei due elettrodotti, in base al DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) ge-



nerati dagli elettrodotti” e al successivo DM 29/05/08, dovranno essere calcolate le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) ed, eventualmente, le fasce di rispetto (anche nel caso di elettrodotti interrati, a meno che l'interramento non sia realizzato, per la media tensione, utilizzando conduttori del tipo cavo cordato ad elica.). All'interno delle suddette fasce di rispetto (sia all'interno che all'esterno degli edifici) dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.

#### **Suolo/Sottosuolo**

La relazione ambientale presentata per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi dei presupposti normativi e del contesto ambientale relativo alla componente suolo. Si citano ad esempio le seguenti parti:

- pag. 16, quadro programmatico del PTRC:

*“La tavola n. 3, “Integrità del territorio agricolo”, identifica il territorio di Jesolo come “Ambiti con buona integrità” (art. 23 Nda), ne consegue che gli interventi di trasformazione territoriale devono tendere a evitare alterazioni irreversibili dei suoli agricoli.”*

Il piano regionale indica priorità di conservazione dei suoli agricoli

- pag. 18, Piano d'Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV):

*“La tavola 2 “Sistemi ed ambiti di progetto”, evidenzia che l'ambito di intervento interessa una porzione di territorio sulla quale insiste il vincolo legato alle “Aree di interesse paesaggistico-ambientale (art. 21 lettera a) Nda).*

Se ne deve dedurre che gli interventi consentiti devono ispirarsi al recupero dell'esistente senza esecuzione di nuova edificazione.



- pag. 27, par. 4.1 Fonte dei dati, non è riportato il volume "Carta dei suoli della provincia di Venezia" pubblicato da Provincia di Venezia e ARPAV nel 2008.
- pag. 49-54, cap. 4.4 Suolo e Sottosuolo, sono descritti gli elementi idrografici, geomorfologici, geologici, sismici, di uso del suolo, presenza di discariche ma non le caratteristiche dei suoli (pedologia).
- pag. 69-71, cap. 5 Effetti sull'ambiente, nelle valutazioni conclusive non viene mai considerato il suolo.

Ciò premesso si deve sottolineare che in relazione non si considerano per il suolo soprattutto le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui esso viene eliminato e occupato da superfici impermeabili.

Tali funzioni sono riconosciute anche dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006) secondo la quale il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono:

- sostentamento dei cicli biologici,
- filtro nei confronti delle acque,
- conservazione della biodiversità,
- produzione di cibo, biomassa, e materie prime,
- elemento del paesaggio e del patrimonio culturale
- ruolo fondamentale come habitat.

Con riferimento a quanto riportato nelle conclusioni della relazione ambientale, si afferma che *"l'utilizzo dell'area a scopo agricolo è, di fatto, già compromesso"*, e pertanto non vengono considerate necessarie misure di mitigazione per la componente "Suolo e Sottosuolo".

Emerge perciò una evidente sottostima dell'impatto dell'intervento sul suolo, che si basa solo sul presupposto che l'area al momento non presenta un uso agricolo intensivo, senza considerare che tale consumo di suolo rappresenta in ogni caso una perdita irreversibile di valore ambientale per il ruolo ecosistemico che il suolo stesso svolge.

A questo proposito occorre precisare che il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano o impermeabilizzano la superficie terrestre, rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il suo ruolo ecosistemico e le funzioni dal suolo supportate quali:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali funzioni, che costituiscono veri e propri servizi per la collettività e l'ambiente (servizi ecosistemici) viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

In allegato si riportano alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali servizi, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter monetizzare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

In sintesi si esprime un parere complessivamente negativo circa l'impatto che l'intervento ha sul suolo, anche in considerazione del fatto che l'intervento proposto non appare coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in particolare quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera d) "utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente".



Gli effetti negativi sono solo parzialmente recuperabili prevedendo delle mitigazioni da inserire nelle norme di piano per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree a servizio parzialmente coprente, aumento di aiuole e aree verdi, ecc.).

In linea generale l'Amministrazione potrà mitigare l'impatto negativo del consumo di suolo compensando sviluppi e nuove occupazioni con riduzioni di altrettanta portata.

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nel suddetto Piano, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.

- Segretariato Regionale per il Veneto pec prot. n. 274 del 07/01/2015 acquisita al prot. regionale n. 3505 del 07/01/2016:

Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato dalla Regione del Veneto presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. 452431 del 9 novembre 2015, acquisita agli atti della scrivente al prot. 14369 del 16 novembre 2015, si comunica quanto segue.

Vista la nota prot. 11556 del 15 novembre 2015, con la quale la Soprintendenza Belle arti e paesaggio per Venezia e laguna ha comunicato quanto segue:

*"[...] 1. Caratteristiche del piano o del programma, ed influenza su altri piani o programmi o progetti.*

*Il piano in esame si sviluppa su un'area di circa 28.000mq collocata tra l'alveo del fiume Sile e la Strada Regionale n.43 (via Adriatico), nel tratto che congiunge Jesolo Paese al litorale. Con la strada, rialzata di circa + 150 cm circa rispetto alla quota di campagna, l'area instaura una relazione diretta, mentre dal fiume la separa una restante area che presenta taluni caratteri omogenei con il lotto in esame: di fatto entrambe le aree si distinguono dalle aree contermini riconducibili alle matrici agrarie e idrauliche tipiche della bonifica (trama geometrica con canali di scolo), e vengono riconosciute dagli*



strumenti urbanistici comunali come "Aree per la nautica" (attrezzature nautiche, darsene) e, in particolare, identificate con la lettera "E Area a nord del Parco musicale".

La variante puntuale al PRG approvata in data 14.07.2011 specifica l'articolo 64 delle "Norme Tecniche di Attuazione", stabilendo parametri edificatori (altezze massime fino a 8,00m) e destinazioni ammesse, le quali mirano all'ampliamento dell'attività già esistente di rimessaggio, manutenzione, ricovero e vendita natanti e dotazioni nautiche, comprendendo attività commerciali relative a prodotti e attrezzature per la nautica e destinazioni artigianali sempre connesse con l'attività nautica.

Il piano attuativo sviluppa tale scenario già contemplato dalla strumentazione urbanistica comunale, definendo gli ingombri e le caratteristiche del volume architettonico (collocato in posizione arretrata rispetto alla strada, su due livelli di cui il piano terra parzialmente libero affacciato sulle aree esterne) e degli spazi aperti, prevalentemente adibiti a parcheggio e pavimentati in ghiaia.

Non sono evidenziate nel Rapporto Ambientale situazioni tali da richiedere opere di compensazione o mitigazione dell'intervento.

## 2. Caratteristiche degli impatti su aree o paesaggi tutelati.

L'area in oggetto non viene interessata direttamente da vincolo provvedimento né dalla tutela ex lege; il suo confine occidentale corrisponde tuttavia al limite dell'ambito vincolato dal DM 1.8.1985 dell'Ecosistema della Laguna di Venezia che, come recita il dispositivo, "scende passando dal comune di Musile di Piave (Venezia) a quello di Jesolo (Venezia), lungo il corso del fiume Sile, comprendendone le caratteristiche anse e le aree di espressività naturale ad esso contermini". Di tali aree di bonifica agraria il provvedimento evidenzia il carattere di complementarietà rispetto "alla zona lagunare, di cui amplificano il predominare di una linearità orizzontale che permette la percezione simultanea di un territorio estremamente vasto".

Tale relazione con la zona lagunare sostanzia anche il riconoscimento dell'area quale "Area di interesse paesistico ambientale" da parte del "Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana" (PALAV) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 70 del 9/11/1995.

Lo stesso limite, al confine occidentale del lotto, definisce inoltre la fascia di rispetto dal fiume ai sensi dell'articolo 143 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 42/2004, articolando così una duplice relazione paesaggistica dell'area con la Laguna e con l'asta fluviale, la cui lettura nel Rapporto preliminare non pare approfondita.

Sono del resto condivisibili alcune considerazioni riportate nel Rapporto sulla base di un'osservazione dello stato di fatto e della situazione pianificatoria, così sintetizzabili:

- l'area agricola attuale risulta interclusa tra l'infrastruttura viaria e l'attività commerciale esistente;
- l'esistenza di tale attività preclude la relazione diretta tra l'area in oggetto e l'asta fluviale;
- l'area insiste in una zona dove la presenza di lotti costruiti e infrastrutture pregiudica l'esistenza di un reale "sistema" paesaggistico agricolo;
- lo scenario pianificatorio individua già da tempo l'area come area destinata ad attività commerciali e artigianali e preveda sull'area vicina, frontale rispetto alla strada regionale, un centro commerciale (progetto c.d. "Jesolo Magica"), con il quale l'intervento può stabilire una continuità funzionale.

Ciò premesso tra i valori paesaggistici dell'area in esame va rilevato in primo luogo quello di consentire la permeabilità visiva dalla strada regionale, che corre rialzata, verso i terreni limitrofi, ed in secondo luogo la presenza di un filare di pini marittimi lungo l'attuale viabilità di penetrazione nei fondi, quale elemento tipico di tale contesto paesaggistico.

Per quanto attiene al primo aspetto si ritiene che la previsione di collocare il volume in posizione sufficientemente arretrata rispetto alla strada regionale, pur avvicinandola all'ambito tutelato, possa consentire di salvaguardare in parte la lettura di quella "linearità orizzontale che permette la percezione simultanea di un territorio estremamente vasto" richiamata anche nel vincolo.

Per quanto attiene al secondo aspetto, dalla lettura delle planimetrie disponibili potrebbe desumersi la previsione di un abbattimento del filare alberato o comunque la previsione di sottoservizi che pregiudicherebbero irreversibilmente il suo mantenimento.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Si rileva inoltre che il piano, così come descritto e valutato nel Rapporto ambientale, non pare articolare sotto il profilo attuativo alcuna ipotesi di sistemazione delle aree aperte con "alberature, siepi, ecc.", specificatamente previste dall'articolo 64 delle Norme tecniche di Attuazione del PRG con variante puntuale nel 2011.

Si ritiene che il mantenimento del filare alberato presente lungo il confine meridionale, quale elemento paesaggistico di valore delle aree di bonifica agraria, assieme ad un adeguato studio del verde arbustivo interposto agli stalli a parcheggio e in fregio alla nuova viabilità interna, già previsto dalle norme gravanti sull'area, possano costituire elementi utili a qualificare l'intervento dal punto di vista paesaggistico, accompagnando la vista del nuovo volume edificato nel paesaggio ed evitando l'aperta visuale delle superfici pavimentate a parcheggio dalla percorrenza della vicina strada.

Ciò premesso, si rappresenta che qualora la proposta pianificatoria fosse modificata secondo le indicazioni di seguito descritte, gli impatti sotto il profilo paesaggistico risulterebbero tali da non implicare l'assoggettabilità a valutazione ambientale strategica:

1. sia predisposto un adeguato studio del verde degli spazi aperti, peraltro già previsto dall'articolo 64 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di Jesolo, che attraverso l'inerbimento degli stalli, la disposizione di arbusti interposti alle aree a parcheggio, il mantenimento del filare di pini marittimi esistente lungo il confine sud ed eventuali nuove alberature in fregio alla nuova viabilità interna al lotto, possa favorire l'inserimento del nuovo edificio all'interno del contesto paesaggistico".

Vista la nota prot. 15209 del 3 dicembre 2015, con la quale la Soprintendenza Archeologia del Veneto ha comunicato quanto segue:

"[...] Gli intenti progettuali mirano a convertire l'area in oggetto, parzialmente destinata ad uso agricolo, attraverso la realizzazione di interventi edilizi prevalentemente a carattere privato; tali interventi comporteranno, inoltre, l'adeguamento dei servizi pubblici esistenti e di parte della viabilità locale.

La documentazione non presenta dettagli specifici circa la realizzazione delle fondazioni degli edifici, con annessi sottoservizi, viabilità e aree a verde; ciò implica, ad eccezione delle aree destinate a parcheggio, l'impossibilità di una corretta disamina delle profondità degli interventi di manomissione del sottosuolo e quindi di una valutazione del potenziale impatto dell'opera in termini archeologici.

Nell'area non vi sono, al momento, provvedimenti dichiarativi ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) riguardo strutture e/o reperti archeologici; tuttavia l'area dei lavori ricade in zona soggetta alle disposizioni di cui alla parte III dello stesso D.Lgs., art. 142, comma 1, m) "Laguna di Venezia".

Considerato quindi che la zona in oggetto ricade in un areale ampio, interessato da testimonianze archeologiche di epoche diverse e considerate le complesse dinamiche paleo-ambientali legate all'evoluzione morfologica della Laguna di Venezia e dei corsi fluviali che insistevano in essa, che potrebbero avere sigillato sequenze antropiche antiche, questo Ufficio ravvisa la necessità che il Piano urbanistico in oggetto sia sottoposto a VAS, ai sensi degli artt. 11-18 del D. Lgs. 152/2006; in particolare, si ritiene necessario che lo specifico rapporto preliminare debba essere integrato con una descrizione preliminare delle tipologie di opere di scavo previste, al fine di poter valutare l'effettiva incidenza nel sottosuolo.

Resta salva la necessità che i lavori di interesse pubblico previsti siano adeguatamente proceduti dalla "Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare", ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e D. Lgs. 163/2006.

Si rammenta che, qualora l'esito finale della procedura in corso comporti l'esclusione dell'opera in oggetto dall'assoggettabilità a VAS, la committenza sarà ugualmente tenuta a contattare per tempo la scrivente Soprintendenza per concordare tempistiche e modalità tecnico-operative per l'esecuzione dei lavori, al fine di assicurare le più adeguate misure di tutela archeologica nell'ambito in oggetto".





Sulla scorta di quanto sopra riportato questo Segretariato regionale, condividendo le valutazioni istruttorie di cui alla nota prot. 11556 del 15 novembre 2015 della Soprintendenza Belle arti e paesaggio per Venezia e laguna e alla nota prot. 15209 del 3 dicembre 2015 della Soprintendenza Archeologia del Veneto, ritiene sussistenti, nell'ambito del procedimento *de quo*, aspetti di interesse di competenza dello stesso, tali da rilevare la necessità di sottoporre l'intervento in esame al procedimento di Valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.-

## VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 17/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA di iniziativa privata - Attività di servizio per la nautica denominato "Navis" nel Comune di Jesolo (VE).  
Pratica n. 3108

### La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Roberto Giacomo Davanzo, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 499376 del 07/12/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene riconosciuta per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

VERIFICATO che è possibile procedere alla istruttoria tecnica con le informazioni già in possesso dell'amministrazione relativamente agli habitat e alle specie oggetto di tutela con le direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

PRESO ATTO che l'intervento prevede attività a servizio della nautica con il potenziamento delle attività già esercitate connesse alle specificità turistico-balneari del territorio e, in particolare, a quelle inerenti la nautica da diporto;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati corrispondono ad aree attribuite alle categorie "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bufo viridis*, *Emys orbicularis*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Circus pygargus*, *Caprimulgus europaeus*, *Coracias garrulus*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;



CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

#### PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

#### DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA di iniziativa privata - Attività di servizio per la nautica denominato "Navis" nel Comune di Jesolo (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

#### PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bufo viridis*, *Emys orbicularis*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Circus pygargus*, *Caprimulgus europaeus*, *Coracias garrulus*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Jesolo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 17/2016;

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 24 febbraio 2016, che evidenzia come il Piano urbanistico di iniziativa privata attività di servizio per la nautica denominata "Navis" nel Comune di Jesolo non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e



che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

Il Piano urbanistico di iniziativa privata attività di servizio per la nautica denominata "Navis" nel Comune di Jesolo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.
- si prescrive il mantenimento del filare di pini marittimi esistente lungo il confine sud.

*Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore del Dipartimento Territorio)*

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione  
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.11 pagine.